

ANNO 2002

Rapporto del Governo italiano sull'applicazione della Convenzione n. 141/75 "Organizzazioni dei lavoratori rurali".

ART.1

Categorie – ambito di applicazione

L'inquadramento nel settore agricoltura delle imprese ai fini delle assicurazioni sociali è conseguente alla natura agricola dell'attività dell'imprenditore secondo il dettato dell'art.2135 del codice civile. L'articolo non definisce l'attività dell'impresa agricola ma la figura dell'imprenditore agricolo che è colui che si dedica abitualmente alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse al fine di produzione di beni.

Per "coltivazione del fondo" si intende l'insieme d'attività che va dalla lavorazione del suolo fino alla raccolta dei prodotti.

Per "silvicoltura" s'intende l'attività che trae dal bosco il legname con tagli periodici i quali hanno la funzione sia di ricavare il suddetto prodotto che di mantenere la produttività naturale della coltivazione.

Per "attività di allevamento" si intende in prima fase quella riguardante il bestiame, comunque si riconoscono come attività agrarie quelle degli allevamenti avicoli, ittici eccet. Inoltre, l'art.2135 del cod.civ.riconosce all'imprenditore agricolo l'esercizio di altre attività che non sono agricole per natura essenziale così come lo sono le tre principali citate ma, che lo diventano in quanto esercitate in connessione con le stesse.

ART.2 – ART.3

Definizione di lavoratore rurale – Aziende agricole – Lavoratori subordinati – Rappresentanza sindacale.

Sono considerati lavoratori autonomi dell'agricoltura i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale.

Le aziende agricole si distinguono in **Aziende autonome e Aziende assuntrici di manodopera.**

Secondo la legislazione previdenziale in materia, sono considerati **coltivatori diretti** i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari eccet. che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonché gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, i quali esercitano le medesime attività sugli stessi fondi o in relazione allo stesso bestiame (artt.1 e 2 della L.26/10/57 n.1047). In particolare, **l'affittuario coltivatore diretto** è colui che, ai sensi dell'art.1647 del c.c., coltiva, con il lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia, un fondo goduto in locazione; il **mezzadro** è colui che, ai sensi dell'art.2141 e ss. cc., si associa, in proprio o quale capo della famiglia colonica, con il concedente, per la coltivazione di un fondo e l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividere gli utili, con l'obbligo di seguire le direttive del concedente e di risiedere stabilmente nel podere. I coltivatori diretti appartengono, per definizione, ai sensi dell'art.2038 c.c., alla categoria dei piccoli imprenditori, cioè di coloro che, unitamente agli artigiani ed ai piccoli commercianti, esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Il requisito della "abitualità" si ritiene sussistente quando i soggetti interessati si dedicano a tali attività in modo esclusivo o almeno prevalente (art.2 della L.9/1/63 n.9)

Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo dell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito (art.2 della L.9/1/63, n.9).

Accanto a queste figure, infine, vi sono anche i lavoratori subordinati cioè coloro che lavorano, stabilmente o "a giornate", alle dipendenze di un imprenditore agricolo, con particolare e diverso regime giuridico, retributivo e fiscale.

Per quanto attiene alle organizzazioni sindacali delle sopra citate categorie, va precisato che i coltivatori diretti eed i piccoli imprenditori agricoli, sono organizzati tradizionalmente, anche se non esclusivamente, in sindacati diversi da quelli dei lavoratori dipendenti. Questi ultimi, tramite le federazioni di categoria, sono organizzati nelle confederazioni, rappresentative anche dei lavoratori subordinati dei settori economici diversi da quello agricolo. Come per tutte le organizzazioni sindacali, anche per

quelle dei lavoratori dell'agricoltura, vige nel nostro ordinamento il principio di libertà sindacale, sancito dall'art.39 della Costituzione.

Com'è noto, la mancata attuazione delle previsioni di cui ai commi 2 e ss del citato articolo, fa sì che nel nostro paese i sindacati assumano generalmente la veste di associazioni non riconosciute, prive, quindi, di personalità giuridica ai sensi dell'art.36 del Codice Civile.

ART.4 - ART.5- -ART.6

Organizzazioni di lavoratori rurali indipendenti – obiettivi della politica nazionale.

In via preliminare, è opportuno osservare che i dati relativi alla consistenza associativa delle principali organizzazioni, aggiornati al 31/12/2000, di cui all'elenco in calce al paragrafo, sono dati dichiarati dalle stesse organizzazioni sindacali, che non è possibile verificare data la mancata attuazione dell'art.39 Cost. Per quanto attiene alla facilitazione della costituzione e dello sviluppo di organizzazioni di lavoratori rurali per garantire a queste categorie di lavoratori di partecipare allo sviluppo economico e sociale e beneficiare dei vantaggi derivanti, si precisa che alcune di queste organizzazioni sono inserite nel CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro, organo di consulenza delle Camere e del Governo, previsto dall'art.99 Cost., composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive. I rappresentanti delle categorie produttive, sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative per il settore di appartenenza. Per il quinquennio 2000-2005, sono state chiamate a farvi parte, in rappresentanza dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) le associazioni: Coldiretti, Cia e Copagri. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nel settore dell'agricoltura e della pesca sono stati, invece, nominati su designazione della CGIL e della CISL.



Associazioni dei coltivatori diretti e dei piccoli imprenditori organizzati in via esclusiva ovvero insieme con i restanti imprenditori agricoli.

Confagricoltura – Confederazione Generale dell’Agricoltura

Tale confederazione inquadra imprenditori agricoli, affittuari, conduttori in economia, coltivatori diretti, mezzadri, coloni per un totale di 486.000 aziende, suddivise per settore.

Coldiretti – Confederazione nazionale coltivatori diretti

Tale confederazione dichiara di associare, un numero totale di iscritti pari a 1.532.273 di cui 618.875 titolari di impresa.

Cia- Confederazione italiana Agricoltori (ex Confcoltivatori)

Dichiara di associare, circa 878.122 iscritti.

Copagri- Confederazione produttori agricoli

Dichiara di associare complessivamente 525.000 unità.

.....

Associazioni sindacali dei lavoratori subordinati che inquadrano anche mezzadri coloni e coltivatori diretti.

UGL – Unione generale del lavoro

Ha dichiarato di associare, tramite la Federazione Nazionale Coltivatori, 30.781 iscritti e, tramite il sindacato Nazionale Coloni e Mezzadri, 3.471.

CISAL-Confederazione italiana Sindacati Autonomi lavoratori.

Ha dichiarato di associare attraverso le federazioni FNACOMAL (Federazione nazionale Autonoma Coltivatori, Mezzadri ed Allevatori) 153.450 unità.

Si allegano i seguenti testi normativi:

Decreto 6/6/2002 “Cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n.1257/99, per l’annualità 2002, ai sensi della L.n.183/1987 (Decreto n.20/2002).

Piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA per l’attuazione delle misure di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006.

Programmi e misure prioritarie : Estratto del Documento di programmazione economica presentato dal Governo per il 2000-2004.

CONFSAL- Confederazione dei sindacati Autonomi dei Lavoratori

Ha dichiarato di associare attraverso la FEDERAGRI 32.553 iscritti di cui 7.643 lavoratori dipendenti, 2.900 coltivatori diretti.

.....

Esaminando i documenti di programmazione economica presentati dal Governo si può rilevare che per il periodo 2000-2004, il documento di programmazione agricola, agro-alimentare e forestale, previsto dall'articolo 2 della Legge n.499/1999, sottolinea l'impegno ad incrementare il sistema agricolo all'insegna dello sviluppo sostenibile, della qualità della vita, di nuove occupazioni e di un "rinnovato patto tra agricoltura e società". A questi fini si allega un estratto del documento comprensivo delle linee guida alla luce delle quali il Governo ha esplicitato impegni e obiettivi.: (ved.elenco allegati)
